




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTino uFFiciale

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 4
DEL 27 gennaio 2026
AL BOLLETTino uFFiciale n. 3
DEL 21 gennaio 2026



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPRReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1º gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).




Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 23 gennaio 2026, n. 1

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

pag. 2



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO4_1_LRE_1_2026_1_TESTO.DOC

Legge regionale 23 gennaio 2026, n. 1

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Modifiche alla legge regionale 14/2010

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | - (<i>Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 14/2010 e modifiche agli articoli 7 e 10 della medesima legge</i>) |
| Art. 2 | - (<i>Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 3 | - (<i>Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 4 | - (<i>Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 5 | - (<i>Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 6 | - (<i>Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 7 | - (<i>Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 8 | - (<i>Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 9 | - (<i>Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 10 | - (<i>Modifiche all'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 11 | - (<i>Modifiche all'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 12 | - (<i>Sostituzione dell'articolo 10 quinques della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 13 | - (<i>Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 14 | - (<i>Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 15 | - (<i>Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 16 | - (<i>Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2010</i>) |
| Art. 17 | - (<i>Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 14/2010</i>) |

Capo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - (*Disposizioni transitorie*)

Art. 19 - (*Abrogazioni*)

Art. 20 - (*Disposizioni finanziarie*)

Art. 21 - (*Entrata in vigore*)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 14/2010

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 14/2010 e modifiche agli articoli 7 e 10 della medesima legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è inserito il seguente:

<<Art. 1 bis
(Attribuzioni)

1. Le attività connesse alla concessione dei contributi e le attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni e l'irrogazione delle sanzioni della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito struttura regionale competente. Le attività di relazione con gli utenti per l'accesso e la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge sono svolte per il tramite di strutture dell'Amministrazione regionale indicate sul sito istituzionale della Regione.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1 della lettera a) dopo la parola <<intestatarie,>> sono inserite le seguenti: <<anche temporaneamente, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),>>;

b) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

<<c) identificativo digitale: codice a barre bidimensionale denominato QR Code;

d) abilitazione: l'attivazione dell'identificativo digitale di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c bis), per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge;

e) variazione dell'abilitazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo digitale;>>;

c) la lettera f) è abrogata;

d) dopo la lettera f), come abrogata dalla lettera c) del presente comma, è aggiunta la seguente:

<<f bis) gestore: impresa di gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradale o autostradale.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 la parola: <<elettroniche>> è soppressa;
 - b) il comma 5 bis è abrogato.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/2010)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Adempimenti e obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario comunica, tramite il portale regionale delle domande online, entro quindici giorni dall'evento:

- a) la radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- b) il trasferimento della titolarità del mezzo;
- c) l'intervenuta scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
- d) l'intervenuta scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
- e) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.

2. Qualora intervengano variazioni anagrafiche, il beneficiario verifica l'intervenuto aggiornamento dei dati sul portale regionale delle domande online entro quindici giorni dall'evento e, all'esito negativo, richiede l'aggiornamento dei dati tramite il medesimo portale.

3. Il beneficiario:

- a) utilizza l'identificativo digitale per rifornire esclusivamente il mezzo per il quale è stato rilasciato;

- b) non può cedere il suo identificativo digitale affinché venga utilizzato per rifornire un mezzo diverso da quello per cui è stato rilasciato;
- c) non può cedere l'identificativo digitale all'acquirente in caso di trasferimento della titolarità del mezzo;
- d) non può effettuare rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante sino all'intervenuto aggiornamento delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.>.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 14/2010)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

<<Art. 3 ter

(Disattivazione dell'identificativo digitale)

1. L'identificativo digitale è disattivato dal sistema informatico carburanti agevolati nei seguenti casi:

- a) decesso dell'intestatario;
- b) venir meno della residenza in regione dell'intestatario;
- c) radiazione del mezzo dal PRA;
- d) trasferimento della titolarità del mezzo;
- e) scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
- f) scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
- g) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.>.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 14/2010)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Pubblicazione e rilevazione dei prezzi)

1. Ai sensi del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati. Tali prezzi sono consultabili nell'APP cittadino e sul portale ID digitale.

2. La struttura regionale competente procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale e relativi ai rifornimenti con contributo regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni mediante il sito istituzionale regionale.>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<l'inizio>> sono inserite le seguenti: <<e la cessazione>> e le parole <<alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla struttura regionale competente>>;

b) al comma 2 le parole <<consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<consentire il monitoraggio>> e le parole <<inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto,>> sono sostituite dalle seguenti: <<inviano alla struttura regionale competente in materia di tributi>>;

c) al comma 2 bis le parole <<consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<consentire il monitoraggio>> e le parole <<trasmettere all'Amministrazione regionale medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 10 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 bis e 2 ter sono sostituiti dai seguenti:

<<2 bis. I rimborsi ai gestori che hanno erogato i contributi sono eseguiti, previa acquisizione dei dati contabili mediante l'APP presidiante, con decreto del Direttore del Servizio in materia di energia, che provvede anche all'emissione del mandato di pagamento della spesa.

2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).>>;

b) dopo il comma 2 ter, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

<<2 quater. Sugli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis si esercita solo il controllo successivo, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 1/2015.>>;

c) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 5 della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<5) la visualizzazione dei prezzi di vendita dei carburanti e dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario negli ultimi sei mesi;>>;

b) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;

c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. L'attivazione di una nuova abilitazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata a seguito di istanza presentata tramite il portale regionale delle domande online.>>;

b) al comma 1 le parole <<ai fini dell'attivazione dell'APP cittadino che gli attribuisce l'identificativo digitale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<o all'APP cittadino ai fini dell'attivazione o dell'utilizzo dell'identificativo digitale,>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il contributo calcolato è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;>>;

b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

<<b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;>>;

c) il numero 4 della lettera c) del comma 1 è abrogato;

d) al numero 3 della lettera d) del comma 1 la parola: <<giornalmente>> è soppressa;

e) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa

successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).>>;

f) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.>>;

g) il comma 2 è abrogato.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 10 quinque della legge regionale 14/2010)

1. L'articolo 10 quinque della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 quinque
(Gestione software e banche dati)

1. La struttura regionale competente provvede alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno tramite la società in house INSIEL SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente utilizza la banca dati informatica dei cittadini residenti nei Comuni della Regione.

3. Per l'aggiornamento della banca dati dei mezzi, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale amministrazione pubblica competente all'immatricolazione e alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.>>.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2010)

1. L'articolo 11 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11
(Vigilanza e controlli)

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis sono svolte dalla struttura regionale competente.

2. Ferme restando le competenze degli organi di controllo statali per l'accertamento delle violazioni di competenza, gli organi dell'Amministrazione finanziaria, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni comunali segnalano alla struttura regionale competente di cui al comma 1 le violazioni delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo.>>.

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14/2010)

1. L'articolo 12 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12
(Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro colui che:

a) utilizza l'identificativo digitale non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;

b) utilizza l'identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;

c) cede ad altri il proprio identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.

4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.>>.

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 14/2010)

1. L'articolo 13 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13
(Sanzioni amministrative a carico dei gestori)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.

3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione

dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).

5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.

7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.>>.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2010)

1. L'articolo 14 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Disposizioni generali in materia di sanzioni e recuperi di somme)

1. La struttura regionale competente provvede all'irrogazione delle sanzioni e ai recuperi delle somme indebitamente percepite di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti interessati.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.

4. La struttura regionale competente provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e a tal fine applica le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente di cui all'articolo 13, comma 7, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del rimborso non dovuto, mediante compensazione sui successivi rimborsi, qualora possibile.>>.

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 14/2010)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati raccolti per le finalità della presente legge è effettuato in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I titolari del trattamento adottano misure di sicurezza appropriate per tutelare la riservatezza dei dati e adeguate al rischio di perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.

3. L'informativa sulla privacy, disponibile sull'APP cittadino e sull'APP presidiante, nonché sul portale ID digitale e sul sito della Regione, è redatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 679/2016, illustra come vengono raccolti, trattati e protetti i dati.>>.

Capo II Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (*Disposizioni transitorie*)

1. Sino all'avvio del portale regionale delle domande online, le attività di attivazione e di variazione delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono svolte dalle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, indicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Sino alla dismissione per obsolescenza degli identificativi costituiti dalle tessere e dei POS, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026:

a) i titolari dell'identificativo costituito dalla tessera possono continuare a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo presso i gestori ove sono installati i POS;

b) nei casi di cui alla lettera a), i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano i rifornimenti dei carburanti a prezzo ridotto con le modalità di cui all'articolo 5, commi da 1 a 7, della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ed effettuano la comunicazione di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

3. La società in house INSIEL SpA provvede alla sostituzione e alla manutenzione dei POS sino al termine della disponibilità dei medesimi e dei pezzi di ricambio, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 2:

a) ai titolari dell'identificativo costituito dalla tessera si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge;

b) ai gestori, con riferimento all'identificativo costituito dalla tessera, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge nonché le ulteriori seguenti sanzioni:

1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi

tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizza sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provvede al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis), come modificato dall'articolo 11 della presente legge. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

5. I procedimenti sanzionatori concernenti violazioni della legge regionale 14/2010 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non risolti con provvedimento definitivo, sono conclusi dalla Camera di Commercio competente.

6. I proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono introitati dalle Camere di Commercio. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio, sono stabiliti i criteri per la quantificazione delle eventuali ulteriori risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia possono essere definite le modalità per coordinare il sistema di accesso digitale alle misure di sostegno con quello basato sull'identificativo costituito dalla tessera.

8. Al fine di facilitare la completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno, le strutture regionali di cui al comma 1 pubblicano sul sito istituzionale regionale le modalità per il rilascio, su richiesta degli interessati, di copia cartacea dell'identificativo digitale e i gestori ne danno adeguata pubblicità presso il proprio punto vendita.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi della collaborazione di tre unità di personale dipendente di società in house delle Camere di Commercio e che queste hanno utilizzato per l'esercizio delle funzioni loro delegate sino al 31 gennaio 2026, previo consenso dei lavoratori interessati, per il tempo strettamente necessario al perdurare delle proprie esigenze funzionali e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di appartenenza del suddetto personale, previo assenso della medesima, convenzioni disciplinanti le modalità dell'utilizzo, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione.

Art. 19 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, comma 2, 7 bis, 8, 8 bis, 9 e 20 e gli allegati A e B della legge regionale 14/2010;

b) l'articolo 2, comma 115, lettere a), f), g), h), i), j), k), l), o), q), r), s), t), u), w), x), y), jj) e mm), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013);

c) l'articolo 5, commi 22 e 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

- d) l'articolo 4, comma 14, lettera c), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);
- e) l'articolo 4, comma 10, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- f) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo));
- g) l'articolo 4, comma 56, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

Art. 20
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinque, comma 1, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinque, comma 3, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 12 e 13 dalla legge regionale 14/2010, come sostituiti dagli articoli 14 e 15, nonché le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 18, comma 4, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 16, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 144.000 euro, suddivisa in ragione di 132.000 euro per l'anno 2026 e di 12.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 febbraio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

23 gennaio 2026

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, modificato dal presente articolo e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), è il seguente:

Art. 7
(*Banca dati*)

1. **La struttura regionale competente** gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.

[2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.]

3. (ABROGATO)

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo e dall'articolo 8, vedere la nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) beneficiari:

1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, **anche temporaneamente, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)**, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

2) (ABROGATO)

b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

c) **identificativo digitale: codice a barre bidimensionale denominato QR Code;**

d) **abilitazione: l'attivazione dell'identificativo digitale di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c bis), per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge;**

e) **variazione dell'abilitazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo digitale;**

[f] **POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A];**

f bis) gestore: impresa di gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradale o autostradale.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(*Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e

dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.

4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 bis. (ABROGATO)

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità **[elettroniche]** stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.

[5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.]

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis
(*Inizio dell'attività di vendita*)

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio e la cessazione dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla struttura regionale competente.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano alla struttura regionale competente in materia di tributi copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.

2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo e dall'articolo 1, è il seguente:

Art. 10
(*Rimborsi attinenti alle contribuzioni*)

1. La struttura regionale competente rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.

2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruii indebitamente.

2 bis. I rimborsi ai gestori che hanno erogato i contributi sono eseguiti, previa acquisizione dei dati contabili mediante l'APP presidente, con decreto del Direttore del Servizio in materia di energia, che provvede anche all'emissione del mandato di pagamento della spesa.

2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

2 quater. Sugli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis si esercita solo il controllo successivo, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 1/2015.

3. (ABROGATO)

3 bis. (ABROGATO)

3 ter. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

[**7.** Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.]

[8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:

- a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;**
- b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;**
- c) all'attuazione del comma 7.]**

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 bis

(Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;

b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;

c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:

1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;

2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;

3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;

4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;

5) la visualizzazione dei prezzi di vendita dei carburanti e dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario negli ultimi sei mesi;

c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;

c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 ter
(Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)

01. L'attivazione di una nuova abilitazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata a seguito di istanza presentata tramite il portale regionale delle domande online.

1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale o all'APP cittadino ai fini dell'attivazione o dell'utilizzo dell'identificativo digitale, nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.

2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.

2 bis. Il contributo calcolato è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 quater
(Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:

a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;

b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;

b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;

c) tramite il portale ID digitale:

1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;

2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;

3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;

[4) comunica nella prima giornata lavorativa successiva, alla Camera di commercio competente per territorio, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro UTF;]

d) tramite l'APP presidiante:

1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;

2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;

3) registra **[giornalmente]** i rifornimenti eseguiti;

d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).

1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.

[2. Le modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno sono definite con linee guida approvate dalla Giunta regionale.]

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14/2010, nel testo antecedente le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) beneficiari:

1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

2) (ABROGATO)

b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

c) identificativi: le tessere con le caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;

d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge;

e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/2010, abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della presente legge, vedere la nota all'articolo 19.

- Per il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della presente legge, vedere la nota all'articolo 19.

Note all'articolo 19

- Il testo degli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 14/2010, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 4 (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)]

1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza.

2. (ABROGATO)

3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. Il beneficiario è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:

a) la variazione di residenza da un comune della regione a un altro;

b) (ABROGATA)

c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.]

[Art. 5
(Modalità di erogazione elettronica)

- 1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.**
- 2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.**
- 3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.**
- 4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.**
- 5. Il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite riduzione del prezzo dovuto per il carburante.**
- 6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.**
- 7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.**
- 8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.**
- 9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.**
- 10. Per le finalità indicate ai commi 7 e 8, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti**

per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.]

Art. 6
(Modalità di erogazione non elettronica)

- 1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.**
- 2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.**
- 3. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.**

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2010, modificato dal presente articolo e dall'articolo 1, vedere la nota all'articolo 1.

- Il testo degli articoli 7 bis, 8, 8 bis, 9 e 20 della legge regionale 14/2010, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7 bis
(Acquisto e manutenzione dei POS)

- 1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.**
- 2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.]**

[Art. 8
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

- 1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative:**
 - a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;**
 - b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;**

- c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle misure di sostegno indebitamente percepite;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017.

5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.

6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B.

7. (ABROGATO)

8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

9. (ABROGATO)]

[Art. 8 bis
(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)]

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento del finanziamento, suddiviso in una quota del 70 per cento spettante alla Camera di commercio Pordenone - Udine e in una quota del 30 per cento spettante alla Camera di commercio Venezia Giulia;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a fronte delle attività svolte a favore dei richiedenti le misure di sostegno e dei beneficiari delle stesse, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di energia. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).]

**[Art. 9
(Erogazione del contributo)**

1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.

2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica tramite Insiel SpA alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.

4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).]

**[Art. 20
(Allegati)**

1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.]

- Il testo degli allegati A e B della legge regionale 14/2010, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Allegato A)

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IDENTIFICATIVI.

L'identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di

operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

- a) standard ISO 7816;
- b) memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;
- c) capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;
- d) protezione della memoria utente tramite Password;
- e) segmentabilità della memoria utente in più aree protette;
- f) banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;
- g) interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI POS.

Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

- a) 1 Mbyte di memoria;
- b) stampante termica che garantisca la leggibilità degli scontrini emessi per un periodo minimo di 3 anni dalla loro produzione;
- c) display grafico retroilluminato di almeno 8 righe per 20 caratteri;
- d) tastiera retroilluminata;
- e) orologio datario;
- f) lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816/4;
- g) lettore/scrittore di SAM da almeno 16kb;
- h) carta SAM per il salvataggio dei dati relativi ai rifornimenti e dei dati di configurazione del POS;
- i) batterie con relativo dispositivo di alimentazione e ricarica;
- j) 2 canali seriali RS232 di tipo asincrono;
- k) modem integrato con "autodial e autoanswer";
- l) cavi di connessione alla rete di alimentazione elettrica (220 V, 50 Hz) ed alla rete telefonica, con spina normalizzata Telecom, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;

m) sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati sia il firmware a bordo del terminale POS.]

[Allegato B)

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E DATI DA MEMORIZZARE SULL'IDENTIFICATIVO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE STESSA.

1.1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici:

- 1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);**
- 2) nome e cognome;**
- 3) data di nascita;**
- 4) luogo di nascita;**
- 5) cittadinanza;**
- 6) comune di residenza;**
- 7) indirizzo di residenza;**
- 8) codice fiscale;**

b) dati relativi al mezzo:

- 1) targa del veicolo;**
- 2) cilindrata;**
- 3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio);**
- 4) motorizzazione ibrida.**

1.2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

- a) codice dell'autorizzazione;**
- b) nome e cognome;**
- c) codice fiscale;**

- d) codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'Organizzazione;
- e) targa del veicolo;
- f) motorizzazione ibrida.

1.3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

- a) un documento comprovante la residenza;
- b) la carta di circolazione;
- c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo.

1.4. Per le sole Organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

2. DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI.

- a) codice ISTAT Comune;
- b) codice individuale;
- c) nome e cognome;
- d) data di nascita;
- e) luogo di nascita;
- f) sesso;
- g) cittadinanza;
- h) codice fiscale;
- i) indirizzo di residenza;
- j) data iscrizione;
- k) codice ISTAT Comune immigrazione;
- l) codice ISTAT Comune emigrazione;

m) data cancellazione;

n) codice causale cancellazione.

3. DATI DA REGISTRARE PER OGNI RIFORNIMENTO A CONTRIBUTO.

3.1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a contributo.

3.2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

a) data e ora;

b) codice dell'identificativo;

c) targa del veicolo.

3.3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

a) data e ora;

b) codice del POS;

c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

d) litri del rifornimento.

3.4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

a) data e ora;

b) estremi identificativi del punto vendita;

c) codice del POS;

d) codice dell'autorizzazione;

e) targa del veicolo;

f) litri del rifornimento;

g) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

h) prezzo al litro praticato;

i) riduzione di prezzo al litro;

j) importo da pagare.

4. DATI DA RIPORTARE NELLA STAMPA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA GIORNATA AI FINI DEI RIMBORSI DELLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE.

a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;

b) per ogni rifornimento:

1) data e ora;

2) codice dell'autorizzazione;

3) targa del veicolo;

4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

5) litri;

6) importo;

c) totalizzazione per area delle riduzioni di prezzo operate.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 65

- iniziativa della Giunta regionale, presentato il 17 ottobre 2025;
- assegnato alla II Commissione permanente con parere della Commissione I il 20 ottobre 2025;
- parere reso dalla I Commissione nella seduta del 17 novembre 2025;
- esaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 17 novembre 2025 in cui è stato approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Novelli e Spagnolo e, di minoranza, dei consiglieri Capozzi e Carli;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del giorno 15 gennaio 2026 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 586/P del 21 gennaio 2026.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFE	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFE UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFE	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFE UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
 PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
 I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito preciseate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
 logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)

- per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula